

## IL MATRIMONIO OMOSESSUALE DAVANTI ALLA CORTE COSTITUZIONALE: AZZARDO O SVOLTA?

di Andrea Y. Melani  
(30 giugno 2009)

Con ordinanza del 3 aprile 2009, il Tribunale ordinario di Venezia decide di sospendere il giudizio pendente davanti a sé, chiamando in campo la Corte costituzionale affinché si pronunci su di una questione finora poco esplorata e “scottante”; in soldoni: è costituzionalmente possibile il matrimonio omosessuale in Italia?

La proposizione di questo ricorso segna di per sé una svolta epocale; mai, in sede di applicazione del diritto matrimoniale (da parte di ufficiali di stato civile e giudici), era sovvenuto il minimo dubbio che l’istituto matrimoniale fosse di esclusivo accesso a coppie eterosessuali. Di converso, da tempo, buona parte della dottrina si interroga sull’attuale portata dell’art. 29 della Costituzione, con i suoi riflessi sull’interpretazione delle disposizioni civilistiche. Per la prima volta si prova a sfidare quel granitico “diritto vivente”, per cui è presupposto di esistenza del matrimonio la diversità di sesso, in mancanza della quale regna giuridicamente il vuoto.

Ad adire il giudice veneto è stata una coppia omosessuale. Questa decise di dare una svolta alla sua vita, presentandosi un bel giorno in Comune per avviare le pratiche di pubblicazione di matrimonio. Probabilmente senza colpi di scena, videro l’ufficiale di stato civile rifiutare di ottemperare alla richiesta in base all’asserto giusta il quale tale pubblicazione è assolutamente illegittima, in forza del complesso normativo fondante l’ordinamento giuridico italiano e della contrarietà all’ordine pubblico costituito da principi sia di rango costituzionale che ordinario. [...] Considerato che la richiesta [...] è stata resa da due *nubendi* dello stesso sesso. [...] Considerato che l’istituto del matrimonio nell’ordinamento giuridico italiano è inequivocabilmente incentrato sulla diversità di sesso dei coniugi, desumibile dall’insieme delle disposizioni che disciplinano l’istituto del matrimonio. [...] -. In sostanza, alla luce della “legge” e dell’ordine pubblico interno, l’ordinamento giuridico italiano escluderebbe l’estensione del matrimonio agli omosessuali.

In precedenza, alcuni giudici erano stati chiamati a decidere se il diritto internazionale privato italiano riconoscesse le unioni omosessuali registrate all’estero, ma l’esito fu negativo. I giudici richiamarono l’ordine pubblico internazionale come limite al riconoscimento richiesto.

Ordine pubblico interno da una parte, ordine pubblico internazionale dall’altra frenano il matrimonio omosessuale. Bisogna rilevare che a volte tali istituti vengono invocati anche con un po’ di pigrizia, poiché mai è dato modo di sapere in che misura siano applicabili quei limiti e quindi se possano ancora essere veicolo di principi (espressione giuridica di valori) manifestamente inconciliabili con principi supremi dell’ordinamento costituzionale, *in primis* l’uguaglianza. A ciò si potrebbe rispondere, facendo lo sforzo di metter in dubbio alcune “certezze giuridiche”.

Ora, l’azzardo di un giudice chiede l’intervento della Corte costituzionale. Qualsiasi decisione presa farà discutere, sia che sarà una svolta, una scelta pilatesca o una conferma dello *status quo*. È fuor di dubbio che sarà una altra occasione per la Corte per mettersi in gioco nel mondo dell’“eticamente sensibile”, e per definire quale sia la funzione del Giudice delle leggi nell’assetto costituzionale, se sia presidio della tutela dei diritti *erga*

*omnes*, se preferisca evitare il merito di alcune questioni, se ritenga sia il legislatore ad aver l'ultima parola.

La negazione alle coppie omosessuali del matrimonio è incostituzionale. È semplicistico sostenere, però, che stando la non espressa prescrizione normativa della necessaria eterosessualità dell'istituto, allora evolutivamente e secondo interpretazione costituzionalmente conforme è possibile estendere la portata delle norme civili. In realtà, per diritto vivente, è come se il requisito dell'eterosessualità fosse scritto; spetta allora sindacare la legittimità costituzionale delle norme così ricostruite (o delle disposizioni così interpretate).

Dapprima va chiarita la natura costituzionale del matrimonio. Dagli atti della Costituente, è ricavabile un nutrito dibattito in materia, ma a prevalere fu una visione storica dell'istituto *de quo*; per ciò, quella "società naturale" è lungi dall'essere qualificata come famiglia tradizionale, bensì va intesa come società pregiuridica che si forma spontaneamente e nei confronti della quale lo Stato non può sindacare, tra l'altro, l'opportunità di tale unione. I Costituenti ricordavano la "demografica" del regime fascista e il morboso interesse ad evitare pregiudizi alla salute della famiglia e all'integrità della stirpe (emblematiche, la legislazione penale e l'imposta sul celibato).

Cartina tornasole della rottura con il passato fu disporre la parità dei coniugi, l'uguaglianza tra figli naturali e legittimi, la neutralità sulla solvibilità del vincolo (*contra* furono esponenti della DC che rimarcarono come loro missione in AC fosse proprio la necessità di costituzionalizzare la famiglia tradizionale, già allora parlando di attentato alla famiglia).

Molti sostengono che i Costituenti scrivendo di famiglia, volgevano il pensiero all'unione uomo e donna. Si inferirebbe l'illegittimità costituzionale del matrimonio omosessuale; in realtà mi sembra una forzatura fare leva sull'interpretazione storica.

Le coppie omosessuali esistevano sicuramente anche allora, non nacquero con l'avvento della Costituzione o successivamente, rimanendo un fenomeno sommerso. Non si può sostenere che i Costituenti avevano in mente la famiglia donna-uomo, e non anche quella omosessuale, cioè, non si può ritenere che i nostri Padri (e Madri) si trovassero di fronte a più modelli famigliari, di fronte ai quali, avessero dovuto optare per uno o più di questi, scegliendo il solo matrimonio eterosessuale. L'unico modello storicamente emerso era la famiglia "tradizionale"; altri ne esistevano ma erano occulti. L'interpretazione storica è allora fragile perché i Costituenti non scelsero di escludere qualcuno (omosessuali), ma di includere chi era già presente. Invero, se *ab absurdo* dovessimo traslare temporalmente la fase costituente, è molto probabile che oggi si porrebbe il problema di come definire famiglia (famiglia perché ne esiste una sola, o famiglia in senso neutro perché più sono i modelli ormai diffusi in misura proporzionale alla riconosciuta libertà di autodeterminazione?)

È, in secondo luogo, debole, perché come accennato sopra, in AC si prese un modello, scardinandolo, conformandolo ai nuovi valori civili e sociali, prima di tutto all'uguaglianza delle persone nelle loro libere scelte. Detto questo, è giocoforza propendere per un'interpretazione aperta ovvero evolutiva: cosa vuol dire quel "società naturale" oggi? Cosa vuol dire quel società che spontaneamente si forma?

Mi sembra anodino il tentativo di far rientrare dalla finestra visioni giusnaturalistiche dei diritti, che pretendono di definire ciò che è naturale e quindi ciò che è innaturale sulla base di argomenti metagiuridici; quell'idea di naturalità famigliare richiama senza dubbio una certa visione delle cose, di fonte religiosa, che va a (con)fondere la natura con la

biologia. L'argomento della sterilità della coppia di persone dello stesso sesso (non già dei componenti) non può giustificare la preclusione della qualificazione di famiglia. Anche coppie eterosessuali sono improduttive, non per questo è vietato loro sposarsi, tant'è vero che il diritto di famiglia italiano non pretende il perseguimento di determinati fini come requisito di validità dell'atto coniugale.

Così intesa la società naturale, per definizione, apre a diversi modelli anche ai più distanti dalla nostra civiltà socio-giuridica. Non avendo escluso nessuno, essendoci possibilità di prendere in considerazione altri modelli, ben può l'art. 29 offrire copertura costituzionale alle nuove famiglie.

È diffuso sollevare l'eccezione per cui al riconoscimento delle coppie dello stesso sesso come famiglia potrebbe conseguire l'inclusione di altri modelli come la poligamia, la poliandria e *dulcis in fundo* consentire anche "ai cani di sposarsi". A prescindere dalle considerazioni fantascientifiche ancora diffuse in Italia, proprio perché avallate dai nostri rappresentanti, e che senz'altro si leverebbero tutte le volte in cui si tendesse a riconoscere diritti alla coppia gay, preme fare delle distinzioni.

La famiglia omosessuale è situazione ben diversa dalla poligamia e poliandria. Giuridicamente è insignificante sostenere che un interesse non va tutelato perché la "società non è matura". Ad una copertura costituzionale delle famiglie poligamiche non si oppone una presunta immaturità della società, ma il possibile ostacolo dovuto all'esistenza di un conflitto di diritti e principi. Credo che non possa escludersi *a priori* un riconoscimento del modello in parola, purché si informi a valori irrinunciabili dell'ordinamento giuridico e quindi alla tutela della persona che vien prima della tutela della formazione sociale in cui si riflette la sua esistenza ex art. 2; vale a dire che nel caso della poligamia, e.g., la tutela di questa famiglia deve essere bilanciata con la tutela delle persone che ne fanno parte, e non c'è dubbio che vadano protette prima la dignità, la libertà di scelta e l'autodeterminazione della donna, di fronte alle quali cede la rilevanza giuridica della famiglia poligamica, la quale trova un ulteriore limite nell'impiegabile principio di uguaglianza tra coniugi, contro ogni forma di subordinazione legale (e di fatto). Questa esigenza di bilanciamento non si pone affatto per la famiglia omosessuale.

Il diritto di sposarsi è sancito nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla CEDU e dalla Carta di Nizza; si può convenire nel catalogare tale diritto come fondamentale anche ex art. 2 Cost., quindi appartenente alla persona, al suo modo d'essere, perché condizione necessaria per creare quella formazione sociale in cui il singolo si realizza e si completa, formazione che è canale anche della sua dignità. Diritto di sposarsi è sia libertà di contrarre matrimonio con la persona prescelta (Corte Cost. 445/2002), sia libertà di non sposarsi e di unirsi in altro modo (Corte Cost. 166/1998). Allora se fondamentale va riconosciuto a tutti e ne va garantito l'effettivo godimento. Alla luce del diritto vigente, c'è invece una disgiunzione tra forma e sostanza per una parte della popolazione. Non basta il riconoscimento del diritto a sposarsi, in quanto rimane una mera astrattezza; tutti, uomini e donne possono sposarsi, alle condizioni civilisticamente definite, ergo astrattamente. In concreto, per alcuni ne è impedito l'effettivo godimento poiché imponendo loro la scelta del *partner*, la Repubblica non rimuove un ostacolo alla piena realizzazione dei cittadini (persone) ma, addirittura, lo crea, rendendolo insuperabile (limite di fatto). A che serve riconoscere un diritto astrattamente, se poi se ne impedisce l'esercizio; che se ne fa una persona di un diritto che non può esercitare? L'illegittimità costituzionale di questo *skandalon* è corroborata da alcune precisazioni. Il vincolo del partner è limite irragionevole alla libertà personale, in quanto disconoscimento della capacità della persona di scegliere ciò che è meglio per sé, portando ad un'interdizione

legale mascherata e violando la dignità della persona. A nulla vale che i discriminati sono minoranza, essendo persone come la maggioranza. Quale *ratio* ha la preclusione dell'istituto familiare alle coppie omosessuali? La difesa della famiglia tradizionale? Non sembra che la famiglia tradizionale per essere protetta abbia bisogno di non condividere con altri il matrimonio.

Infine, il vincolo della scelta contrasta con il principio di uguaglianza ex art. 3, che vietando implicitamente discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, viene disatteso. Credo che la Corte non potrebbe sostenere, se entrasse nel merito, che l'art. 29 tutela la sola famiglia tradizionale perché vorrebbe dire asserire una contraddizione del legislatore costituzionale (attualmente inteso) consistente nel vietare discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale, per poi cambiare idea ventisei articoli dopo, riconoscendo un istituto esclusivo e non inclusivo. Secondo gli argomenti riportati *supra*, la famiglia prescinde dalla diversità di sesso dei componenti, ergo non è ragionevole la disparità di trattamento di situazioni simili.

Molti sostengono che la famiglia è solo quella tradizionale in forza dell'esistenza di una consuetudine; sarà anche vero che la Costituzione non è soluzione di continuità della storia di un popolo, della o delle sue identità, ma non credo che la ragione del tempo (consuetudine) sia più forte della ragione del diritto (Costituzione); comunque, qualificando come consuetudine giuridica la visione tradizionale della famiglia, come fonte di diritto assumerebbe una posizione nella gerarchia tale da dover obbedire e non da svincolarsi, potendo trovare legittimazione, solo conformandosi ai principi sopra enunciati.

Non esistono interessi pubblici costituzionalmente tutelati opponibili al riconoscimento del matrimonio omosessuale. Non dovrebbero frenare la Consulta, né le conseguenze economiche sulle casse dello Stato a seguito dell'accoglimento del ricorso (non è dato neanche potenzialmente determinare quante coppie ricorrerebbero al coniugio), né la tutela dei minori, in relazione a possibili adozioni da parte delle nuove famiglie. Adozione e matrimonio sono istituti scindibili; l'adozione da parte di coppie omosessuali meriterebbe un'analisi a sé stante.

Si può concludere riconoscendo che la possibilità a persone dello stesso sesso di coniugarsi non priva nessun'altro di diritti, non produce effetti deteriori nei confronti di interessi pubblici, segnando un progresso di civiltà giuridica.

Una spinta ulteriore verso una legislazione di tutela delle coppie omosessuali verrà dal diritto comunitario. La "trattarizzazione" della Carta di Nizza, se e quando entrerà in vigore il Trattato di Lisbona, tratterà i principi cui si informerà il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri. Pur non estendendo le attribuzioni dell'Ue, il diritto comunitario derivato si ispirerà ai valori della Carta come parte integrante delle tradizioni costituzionali comuni (già art. 6 TUE), con riscontri negli ordinamenti giuridici interni. Se per i più è e sarà opportuno un riconoscimento delle coppie omosessuali, per l'Italia si porrà un bivio: apertura od isolamento.

Le istituzioni comunitarie con strumenti di diversa efficacia hanno designato un quadro mirante a ridurre le discriminazioni fondate sull'orientamento sessuale. Possono citarsi, Risoluzione del Parlamento europeo (Pe) sulla situazione dei diritti fondamentali nell'Ue – 2002 (invito agli Stati a riconoscere in generale rapporti non coniugali sia etero che omo); Risoluzione del Pe – 2006 (omofobia in Europa e carenza di tutela nei confronti degli omosessuali); Risoluzione del Pe – 1994 (invito a garantire alle coppie omosessuali il diritto di sposarsi, ma anche di essere genitori ovvero di adottare o avere in affidamento

dei bambini). In ultimo, e di particolare pregnanza è la Direttiva 2004/38/CE attuata pienamente con d.lgs. 30/07 e successive modifiche, in materia di ricongiungimenti familiari; il cittadino europeo che prende residenza in altro Stato membro, potrà riunirsi non solo al coniuge ma anche al *partner* con cui ha registrato l'unione nello Stato di provenienza, purché riconosciuta come equipollente al matrimonio nello Stato ospitante; fondamentale è l'art. 3 che impegna lo Stato membro *in ogni caso* ad agevolare il ricongiungimento. Di fronte a questa normativa, sarà difficile per l'Italia tirarsi indietro, anche perché difficilmente sarà concepibile un'Unione sempre più integrata, qualora la circolazione dei cittadini non fosse piena ma si arrestasse ad alcuni confini (circolazione incentivata dalla possibilità di ricongiungimenti), tra cui alle Alpi.

In un mondo globalizzato, il diritto nazionale tende sempre più a guardare altre esperienze. Trovo quindi opportuno, non per esterofilia, bensì per ulteriore argomentazione vedere come hanno reagito altri ordinamenti, a partire dall'Europa, di fronte alle istanze di riconoscimento delle coppie omosessuali. Belgio, Paesi Bassi, Svezia, Spagna hanno esteso il matrimonio agli omosessuali, senza infingimenti; ed ancora Paesi Bassi e Spagna, insieme a Germania, Danimarca, Finlandia, Regno Unito, Portogallo, Ungheria e Croazia hanno optato per il riconoscimento dell'unione di persone dello stesso sesso sostanzialmente vicino al matrimonio; la Francia si distingue con i Pacts, quali contratti di vita stipulabili da coppie omo ed etero, e quindi istituito *sui generis*. Non è necessario annoverare esperienze extraeuropee, ma sottolineare come i costumi cambiano, fino a toccare certezze giuridiche inveterate, senza comportare alcuna distruzione della società (la stessa Chiesa cattolica ha ritenuto opportuno ridefinire il matrimonio come comunità di vita, non disponendo l'impedimento alla sua contrazione per *impotentia generandi* dei coniugi).

Penso sia auspicabile una decisione nel merito; il rischio che la Corte si trincerò dietro vizi di natura processuale per respingere il ricorso rimane elevato (per tutte, Corte Cost. ord. 369/06). Provo ora a sintetizzare possibili scenari.

(Manifesta) inammissibilità. Prima di tutto, l'oggetto del ricorso: il diritto vivente. La questione di legittimità viene sollevata con riguardo agli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143 bis, 156 bis del codice civile come sistematicamente interpretati, cioè da escludere le coppie omosessuali dalla possibilità di contrarre matrimonio. Nell'ordinanza, il giudice ricostruisce esaustivamente la legittimità costituzionale del matrimonio omosessuale. A questo punto, la Corte potrebbe chiudere il giudizio; avendo il giudice *a quo* trovato una ricostruzione interpretativa, a suo dire, costituzionalmente conforme, avrebbe dovuto provvedere ad applicarla in concreto, invece di attribuire alle disposizioni un significato incostituzionale. È nota la massima per cui non è incostituzionale la disposizione cui è attribuibile un significato non costituzionalmente conforme, ma quella cui non è attribuibile un significato costituzionalmente conforme (Corte Cost. s. 356/96); il giudice avrebbe potuto benissimo disapplicare il provvedimento dell'ufficiale di Stato civile, riconoscendo il diritto di pubblicazione del matrimonio perché riteneva che le disposizioni civilistiche andassero interpretate in un certo modo, alla luce del diritto costituzionale.

Questo esito è da escludersi. Non c'è un problema di interpretazione adeguatrice, ma di diritto vivente. Il diritto vivente è interpretazione consolidata e sistematica di una o più disposizioni, tanto che si può affermare indifferentemente che, secondo tale interpretazione, è come se nella disposizione X fosse scritto Y, oppure, come se dalla disposizione X non fosse ricavabile che Y. In altre parole, una coppia omosessuale non può giuridicamente sposarsi perché, per diritto vivente, l'ordinamento dispone l'eterosessualità dell'istituto, a prescindere dal fatto che la lettera non lo sancisca

espressamente; è come se lo prescrivesse. Deriva che il giudice era ed è impossibilitato a trovare una interpretazione costituzionalmente conforme; si scontra con una disposizione del tipo "il matrimonio è unione tra uomo e donna". Non può altro che rilevare la sussistenza di dubbi di legittimità e sollevare la questione alla Corte. La novità di tutto sta qui. Per la prima volta ci si chiede se l'esclusione di una coppia omosessuale dall'accesso al matrimonio sia costituzionalmente legittima. Per il Tribunale di Venezia tale esclusione collide con gli artt. 2, 3, 10.2, 13 29, Cost., non restandogli altro che chiamare in causa la Consulta conforme.

(Manifesta) inammissibilità. L'ipotesi più attendibile è che la Corte lasci la parola al legislatore, ex art. 28 della l. 87/53, per evitare un'invasione nell'ambito delle sue attribuzioni. C'è da chiedersi se l'estensione dell'istituto matrimoniale alle coppie omosessuali sia scelta di opportunità politica o riconoscimento di un diritto fondamentale. E se fosse il riconoscimento di un diritto fondamentale, sarebbe meglio non perdere l'occasione di una pronuncia in merito (garanzia di certezza), piuttosto che lasciare il diritto dell'ultima parola al legislatore, la cui inerzia è attendibile.

Se superati questi forti ostacoli, ci si può addentrare nel merito. Con quali esiti?

Interpretativa di rigetto. La Corte potrebbe non già sciogliere il dubbio del giudice rimettente, ma prospettando la sua interpretazione corretta, direbbe al giudice stesso che non vi è motivo di dubitare. Così facendo, la Corte non potrebbe che tendere verso l'interpretazione favorevole al matrimonio omosessuale, ma essendo questo tipo di pronuncia, sostanzialmente, sostituito dallo strumento deflattivo della manifesta inammissibilità per mancata applicazione del criterio dell'interpretazione costituzionalmente conforme, è un esito da escludersi.

Monito. La Corte rigetta il ricorso riconoscendo però la necessità costituzionale di un intervento normativo a tutela delle coppie omosessuali.

In ultimo rimane l'alternativa tra rigetto ed accoglimento (manipolativo). Nel primo caso, gli omosessuali per sposarsi dovranno trovare un legislatore costituzionale disposto a rivedere l'art. 29; nel secondo caso, i ricorrenti potranno sposarsi da lì a breve.

Come scritto sopra, ritengo che l'accoglimento sia la soluzione costituzionalmente conforme. In questo caso, difficilmente la politica rispetterebbe la pronuncia, ricorrendo ad ogni strumento per superarla; le due Camere potrebbero sollevare conflitto di attribuzione nei confronti della Corte, oppure dare avvio alla procedura di revisione costituzionale, mentre non riuscirebbero altrimenti a "rimediare" ricorrendo all'interpretazione autentica. Il potenziale scontro con il Parlamento potrebbe far avvicinare il giudice delle leggi ad invocare l'art. 28 della l. del '53.

Probabilmente, i più convergeranno proprio su di una dichiarazione di (manifesta) inammissibilità perché spetta al legislatore scegliere chi far sposare e chi no. Al contrario ritengo che accogliendo il ricorso, la Corte starebbe entro i confini delle sue attribuzioni perché non di creazione normativa si tratterebbe, ma di estensione di un riconoscimento. A differenza delle coppie di fatto (Corte Cost. ss. 6/77; 237/86; 461/00), per le quali è necessario individuare le caratteristiche del vincolo ai fini di un riconoscimento giuridico, secondo criteri determinabili dal legislatore, il matrimonio non è istituto giuridico da crearsi, ma andrebbe effettivamente esteso a tutti. La tutela dei diritti è rimessa al legislatore, la cui discrezionalità trova, però, dei limiti, uguaglianza e ragionevolezza *in primis*, ed è al garante della Costituzione che spetta salvaguardarli.

Pare quasi paradossale ragionare sulla mossa tecnica da seguire, quella meno invasiva, quella meno esuberante e probabilmente meno laica, quella che non porterà la politica ad estremi rimedi, in un campo come quello dei diritti fondamentali. Si dirà, “ma se si è così certi della costituzionalità del matrimonio omosessuale, perché temere un esito negativo?” La risposta... alla Corte (fuor di dubbio è rilevabile una difficoltà di operare serenamente nel contesto istituzionale italiano, dove c'è spesso insofferenza nei confronti di Poteri non legittimati dal popolo).

In conclusione, tengo a ribadire che la famiglia ha un significato costituzionale, non religioso. È giuridicamente inimmaginabile che la Costituzione scelga il partner per qualcuno, al contrario, lascia libertà di scelta a tutti, in piena uguaglianza. Ne deriva l'inesistenza di scelte migliori di altre, di scelte giuste e sbagliate, ma l'esistenza del rispetto della dignità della persona. La Costituzione italiana non sarebbe rigida, se non accettasse il conflitto di valori in ogni “settore” giuridico, da risolversi nel rispetto dei principi supremi (si potrebbe dire che il pluralismo e l'uguaglianza mantengono vivo tale conflitto); se la Carta esprimesse un'identità, sarebbe destinata a pochi anni di vita, incapace ad adattarsi, legittimando la supremazia della maggioranza di turno, che al contrario trova limiti ex art. 1 Cost..

A nulla serve richiamare, giuridicamente, una presunta impreparazione del popolo italiano, perché se così fosse, significherebbe che “una” cultura (collettività) avrebbe il potere di imporsi sulla singola persona (pluralismo), che qualificare un diritto come fondamentale sarebbe una presa in giro, il tutto in contrasto con l'impianto valoriale della Costituzione. Per amor della tradizione, troppe cose sono state considerate innaturali che la storia (storia giuridica compresa) ha saputo svelare come assurde privazioni di diritti (*ex plurimis*, il voto alle donne). Forse una maggiore educazione costituzionale darebbe risalto ai principi dell'uguaglianza e del rispetto, educazione che la Corte spesso impartisce al legislatore. Quest'ultimo non sempre è stato un grande esempio, volutamente lentissimo nell'attuare la legge suprema, e risibilmente celere nel reiterare il proposito di riforme costituzionali.

*Rebus sic stantibus*, non resta che affidarsi alla giustizia costituzionale, affinché gli esclusi siano inclusi, l'uguaglianza venga ripristinata e “torni il calcolo delle rime”.

Non è dato attendere l'intervento del legislatore, sarebbe come aspettare *Godot* e comporterebbe il cedimento del principio di uguaglianza di fronte alla discrezionalità del legislatore, e non l'opposto (diversamente, Corte Cost. s. 494/02).